

ALLEGATO "A"

STATUTO

1. COSTITUZIONE - SEDE

È costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "Around Richard". L'associazione ha sede a Milano, in via Morimondo nr. 26.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare lo spostamento della sede sociale sia all'interno del medesimo comune sia ovunque in Italia.

Il domicilio eletto degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale.

2. SCOPO - OGGETTO SOCIALE

L'associazione non ha fini di lucro, la sua attività di promozione e utilità sociale è estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza e condanna ogni tipo di discriminazione in tal senso.

Essa ha come finalità la tutela, la valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente urbano, culturale e sociale del territorio del Comune di Milano con particolare riferimento all'area tra Viale Giulio Richard/Viale Santa Rita da Cascia, il Naviglio Grande, Via Ettore Ponti/Ettore Schievano/Carlo Torre e Via Elia Lombardini, di seguito denominata per brevità "Area".

Nel perseguire il proprio scopo sociale l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

- valorizzazione dell'Area attraverso il coordinamento tra i diversi attori presenti sul territorio: associazioni dei commercianti, scuole, altre realtà associative, enti culturali privati e pubblici, enti sportivi altre persone fisiche e giuridiche residenti;
- progettazione e promozione di iniziative e strutture atte ad incrementare la visibilità dell'Area;
- studi, ricerche, progetti ed incontri culturali finalizzati alla migliore conoscenza del patrimonio storico, architettonico e culturale dell'Area;
- strategie ed iniziative volte a stimolare la partecipazione attiva dei diversi attori presenti nell'Area.

L'associazione potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto a quelle precedenti e che vengano svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge. L'associazione può anche collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici, privati ed esteri e può istituire gruppi di lavoro, chiamandovi a partecipare esperti anche esterni all'associazione. In relazione a questo oggetto sociale e quindi con carattere meramente funzionale ed assolutamente non in via prevalente, l'associazione potrà inoltre realizzare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili al raggiungimento dello scopo sociale purché queste non vengano mai realizzate a fine di lucro, ma solo nei limiti delle effettive esigenze finanziarie dell'associazione. A titolo esemplificativo, ma non

esaustivo, si elencano le seguenti attività sussidiarie al raggiungimento dello scopo sociale:

- attività di pubblico spettacolo;
- attività pubblicitarie e sponsorizzazioni;
- corsi di formazione;
- noleggio spazi a privati ed aziende;
- organizzazione di eventi;
- servizi di animazione;
- gestione diretta o indiretta di attività per soddisfare le esigenze di tempo libero quali tra l'altro: bar, spazi, ristoranti, mense, biblioteche e attività dopolavoristiche in genere;

L'attività dell'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

3. DURATA

L'associazione ha durata illimitata salvo quanto previsto dall'art.22 del presente statuto.

4. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio

previsionale per l'esercizio successivo e li sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

5. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- le quote associative annue;
- i contributi specifici per attività e prestazioni in genere versati dagli associati;
- eventuali fondi di riserva da costituirsi con eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni o donazioni effettuate da privati ed enti;
- ogni altro provento che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità è consentito assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

È fatto assoluto divieto, durante la vita dell'associazione, di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

6. ASSOCIATI O SOCI

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione, siano essi persone fisiche o giuridiche sia pubbliche sia private. I soci sono tenuti a versare nelle casse del sodalizio la quota di iscrizione e le altre quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.

Sono soci "ad honorem" le persone fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito in modo particolarmente efficace allo sviluppo dell'associazione o che si siano distinte per particolari meriti in campo, culturale o sociale; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo. Tali soci non sono tenuti al pagamento della quota associativa ma hanno pari diritti e doveri rispetto agli altri soci.

Tutti i soci in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto, hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'associazione senza limiti temporali e, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto di intervento in Assemblea e, se maggiorenni, ad un voto nell'Assemblea dei soci.

L'accettazione di nuovi soci è di competenza del Consiglio Direttivo. Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e non è in alcun modo sindacabile o impugnabile dal richiedente, ma non preclude la presentazione di una nuova domanda d'iscrizione all'associazione, qualora mutino le condizioni che hanno dato luogo al precedente rifiuto. È data facoltà al Consiglio Direttivo di delegare l'ammissione degli aspiranti soci ad uno o più dei suoi membri previa verifica dei requisiti di ammissione.

La quota ed i contributi associativi sono strettamente personali, sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non sono rivalutabili.

Gli associati che per qualunque motivo cessino di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto al rimborso delle quote versate né sul patrimonio dell'associazione.

7. DOVERI DEI SOCI

I soci si obbligano a:

- a) versare le quote associative annuali così come stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) osservare le norme del presente Statuto nonché quelle previste dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dagli organi dell'associazione;
- c) cooperare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, secondo le proprie capacità e possibilità e sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;
- d) mantenere una condotta onesta e rispettabile, evitando comportamenti che possano nuocere all'Associazione, alla sua immagine ed alle sue finalità.

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo può prendere a carico degli associati che diano prova di disinteresse alla vita del sodalizio o che tengano condotte

pregiudizievoli all'Associazione, alla sua immagine ed alle sue finalità, sia in questioni associative che esterne, i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) sospensione temporanea dall'attività e dalle cariche sociali;
- c) espulsione.

9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per recesso, da comunicare al Presidente per iscritto, decesso, decadenza per morosità o espulsione definitiva per motivi disciplinari; nelle suddette ipotesi l'associato decade automaticamente anche dalle cariche eventualmente conferitegli. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento con effetto immediato, ma non esonera l'associato dalle obbligazioni precedentemente assunte e dall'integrale pagamento della quota associativa per l'esercizio in corso al tempo della comunicazione. In caso di ritardo dal versamento delle quote, contributi o corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti alla Associazione, il socio verrà sollecitato al pagamento di quanto dovuto mediante queste modalità alternative fra loro: posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata anche a mano. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, in caso di mancato pagamento, il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la morosità del socio e la conseguente decadenza dalla qualifica di associato. L'esclusione definitiva dell'associato per motivi disciplinari deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

10. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente.

11. CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci che siano in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'associazione alla data della convocazione. Le assemblee vengono convocate su iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente mediante avviso affisso nei locali della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza a mezzo alternativamente posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata anche a mano. L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora ed ordine del giorno inerente l'assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea inoltre si riunisce ogni anno, entro 3 mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea può riunirsi ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio stesso da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Hanno diritto di intervento all'assemblea, che può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, tutti i soci maggiorenni in regola con i doveri statutari alla data della convocazione. Il voto, in proprio o per delega, spetta a tutti i soci maggiorenni. Un socio presente avente diritto di voto può rappresentare al massimo altri tre soci per delega scritta, anche se è membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere verbalizzate ed i verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

12. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del presente statuto.

13. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I compiti dell'assemblea sono:

- a) nominare, di volta in volta all'inizio di ogni Assemblea, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- b) approvare il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo;

- c) stabilire il numero dei Consiglieri e procedere all'elezione del Consiglio Direttivo, qualora siano scaduti i termini del mandato ovvero lo stesso sia altrimenti decaduto o revocato;
- d) decidere sulla revoca del Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione secondo le previsioni dell'art. 19 e sul suo scioglimento secondo le previsioni dell'art. 20;
- f) discutere sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e deliberare su quanto eventualmente sottoposto dal Consiglio Direttivo ad approvazione o ratifica dell'Assemblea.

14. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 Consiglieri nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'assemblea dei soci, designa fra i Consiglieri eletti il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio viene convocato almeno una volta ogni anno dal Presidente mediante avviso spedito a tutti i consiglieri alternativamente a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata anche a mano, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. E' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e, nel caso manchino entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non hanno preso parte a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle proprie riunioni persone competenti sugli argomenti da discutere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate ed i verbali sottoscritti dal Presidente.

15. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea dei soci. Esso in particolare:

- a) nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- b) può nominare un Presidente Onorario;
- c) nomina i soci ad honorem;
- d) stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali;
- f) determina i provvedimenti disciplinari;

- g) predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) nomina Comitati Tecnici o gruppi di lavoro, determinandone la durata, con il compito di disciplinare particolari attività in seno all'Associazione;
- i) organizza le manifestazioni inerenti all'attività dell'Associazione;
- l) prende tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- m) può nominare tra i suoi componenti dei consiglieri delegati dell'Associazione indicando deleghe e limiti attraverso un'apposita delibera;
- n) convoca l'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- o) delibera sull'eventuale spostamento della sede sociale.

16. IL PRESIDENTE

Il Presidente del sodalizio, se non vi ha provveduto l'assemblea dei soci, è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta la firma sociale. Esso può aprire conti correnti e fare le operazioni bancarie e postali in nome dell'Associazione e può rilasciare procure. In caso di sua assenza o di impedimento, la rappresentanza legale è devoluta al Vice-Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al

Consigliere più anziano. Il Presidente dispone per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo.

17. II PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario dell'Associazione viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra persone che si sono contraddistinte per particolari meriti in campo culturale o sociale. Può ricoprire solo funzioni legate alla promozione e crescita dell'Associazione stessa e non ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Ha diritto di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto nelle stesse. Il Presidente Onorario rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

18. DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica per 2 esercizi sociali e possono essere rieletti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio potrà cooptare i sostituti, che dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. L'avvenuta nomina dovrà essere comunicata attraverso idoneo mezzo ai soci. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo di nomina assembleare, lo stesso decadrà e saranno indette nuove elezioni. I nuovi membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Le cariche sociali sono gratuite: non danno diritto ad alcun emolumento, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

19. MODIFICHE DELLO STATUTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con maggioranza pari ad almeno $\frac{3}{4}$ dei voti presenti o rappresentati.

20. SCIoglimento

La proposta di scioglimento può essere presentata dal Consiglio direttivo o dal Presidente. L'Assemblea convocata allo scopo delibera con maggioranza pari ad almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto. In caso venga deliberato lo scioglimento, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio sociale residuo al termine delle operazioni di liquidazione sarà interamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

21. NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.